



CAMERA DI COMMERCIO  
TOSCANA NORD-OVEST

# GUIDA PRATICA AL CORRETTO UTILIZZO DELLA BILANCIA

## I PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Guida pratica ai principali adempimenti/obblighi per la corretta  
tenuta delle bilance

La messa in servizio di uno strumento conforme, la comunicazione dello strumento alla Camera di Commercio, la verifica periodica, l'attenzione ai sigilli, il libretto metrologico


Servizio Metrico e Controllo prodotti

Il controllo della presenza di uno strumento conforme. Per quali attività devono essere utilizzate bilance conformi alle norme di metrologia legale?

Il D.M. 93/2017 stabilisce che devono essere utilizzati strumenti conformi ai requisiti della normativa Nazionale ed Europea nei casi di funzioni di misura legale, definizione per la quale si intendono le misurazioni giustificate da motivi di interesse pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, sanità/sicurezza/ordine pubblico, imposizione di tasse e diritti, lealtà delle transazioni commerciali. Pertanto se vengono **utilizzate nell'attività commerciale bilance**, la cui misurazione deve far fede nei confronti di terzi deve essere presente uno strumento conforme. Sono escluse le bilance utilizzate in operazioni diverse, come ad esempio, per scopi interni legati al processo produttivo, o per laboratori di ricerca.

Come posso riconoscere che la mia bilancia è uno strumento conforme?

Gli strumenti conformi sono dotati di una targa metrologica riportante, oltre ai dati metrologici, anche la **marcatrice CE** e la **marcatrice supplementare M** seguita dall'anno di immissione sul mercato



Lo strumento è accompagnato dalla **dichiarazione di conformità** rilasciata da un organismo notificato.

La comunicazione in Camera di Commercio

Gli strumenti conformi utilizzati per funzioni di misura legale devono essere **comunicati all'Ufficio Metrico** della Camera di Commercio competente per territorio. Per le localizzazioni delle imprese ubicate nelle Province di Lucca, Pisa e Massa Carrara la comunicazione deve essere fatta al servizio metrico e controllo prodotti utilizzando apposito [modello di comunicazione/cessazione dal servizio degli strumenti metrici](#), inviando lo stesso alla PEC: [cameradicommercio@pec.tno.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.tno.camcom.it). La comunicazione deve essere fatta **entro 30 giorni** dalla messa in servizio/cessazione dal servizio della bilancia.

La verifica periodica. Di cosa si tratta?

È il controllo periodico obbligatorio a cui uno strumento di misura conforme deve essere sottoposto al fine di accertare l'inalterabilità metrologica dello strumento nel tempo nonché l'integrità delle marcature e dei sigilli prevista dalla norma. L'esito positivo della verifica periodica, che si conclude dopo il superamento da parte della bilancia di alcune prove metrologiche è attestato con l'apposizione di un **contrassegno di colore verde** che reca la data entro la quale lo strumento deve essere nuovamente verificato ed il soggetto che ha effettuato la verifica.



La verifica periodica. Quando deve essere richiesta? A chi?

Nel caso di bilance la prima verifica periodica viene effettuata dopo 3 anni dalla sua messa in servizio, e poi successivamente ogni 3 anni (salvo riparazioni con rimozione dei sigilli metrologici). La periodicità cambia per le bilance a funzionamento automatico come le selezionatrici ponderali o le etichettatrici peso prezzo (in

questo caso 1 o 2 anni a seconda della bilancia). La richiesta di verifica periodica viene effettuata dall'utente metrico, **entro 5 giorni dalla scadenza della verifica periodica precedente**, o **entro 10 giorni da riparazione** dello strumento con rimozione di sigilli metrologici. Destinatari della richiesta sono i laboratori privati accreditati secondo la normativa vigente per l'effettuazione dei controlli sugli strumenti bilance. L'elenco di tali soggetti è disponibile sul sito di [metrologia legale](#)

### La corretta tenuta dei sigilli metrologici

Le bilance conformi sono dotate di sigilli in forma di etichette distruggibili, oppure di medagliette con sopra il punzone lasciato dal costruttore o dal riparatore dello strumento o dal soggetto che ha effettuato la verifica periodica. Tali **sigilli sono a garanzia della non manomissione fraudolenta** dello strumento e non devono essere rimossi se non in caso di riparazione da parte del manutentore che a fine riparazione apporrà dei sigilli provvisori che saranno sostituiti dai sigilli definitivi che verranno apposti dal laboratorio che effettua la verifica periodica dopo aver controllato il corretto funzionamento della bilancia stessa.



### Il libretto metrologico

Qualora non vi abbia provveduto il **fabbricante della bilancia**, il laboratorio che effettua la prima verifica periodica, rilascia all'utente metrico il libretto metrologico della bilancia sul quale vengono annotati tutti i dati dello strumento, le riparazioni effettuate, le verifiche periodiche ed i controlli ispettivi. Proprio a tal fine il libretto deve esser conservato nel luogo dove si trova la bilancia.



### Le verifiche ispettive

Gli ispettori del servizio metrico della Camera di Commercio effettuano le verifiche ispettive attraverso **controlli casuali** volti a verificare il rispetto degli adempimenti a cui è sottoposto l'utente metrico utilizzatore della bilancia.

### Le sanzioni

È **sanzionato**, da parte degli ispettori del servizio metrico:

- l'utilizzo di uno strumento non conforme per funzioni di misura legale
- la mancata comunicazione della messa in servizio/cessazione della bilancia in Camera di Commercio entro 30 giorni
- la mancata sottoposizione a verifica periodica della bilancia secondo la periodicità prevista dalla legge
- l'assenza dei sigilli metrologici
- l'assenza o mancata compilazione del libretto metrologico,
- l'utilizzo della bilancia che presenta errori superiori quelli massimi consentiti.